



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 - Sicurezza Alimentare

Stabilimento n. IT Q1M4R-16 CE, sito in Catania presso Mercati Agro Alimentari Sicilia Società Consortile per Azioni - concessione n. 16 alla ditta EUROPAFISH DI MUSUMECI GIANFRANCO E C. S.A.S. - Assegnazione definitiva.

La Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;

VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi Reg. CE 853/2004;

- VISTO il Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 che detta disposizioni “per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e designa le autorità competenti nel Ministero della Salute, nelle regioni, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, e nelle Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle ispettive competenze ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali”;
- VISTA l'Intesa Rep. Atti n.195/CSR del 5 novembre 2015 recante “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pesca”;
- VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2583 del 14 dicembre 2017 - “Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 5687 del 22 dicembre 2022 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, al Dott. Salvatore Requirez è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute;
- VISTA la nota prot. n. 846 del 10 gennaio 2023 con la quale è stata conferita ai Dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Daniela Zora l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Sicurezza Alimentare”;
- VISTO il D.D.S. n. 01737 del 5 settembre 2012 con il quale è stato riconosciuto in via definitiva lo stabilimento “MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI” con sede in Catania, contrada Jungetto, Passo del Fico n. 70, C.A.P. 95100, adibito all'esercizio dell'attività di: Prodotti della pesca (Sez. VIII) Mercato ittico all'ingrosso – WM, con annessi spazi per la vendita e magazzini affidati in concessione ad operatori, con l'attribuzione dell'*approval number* IT Q1M4R CE;
- VISTA la nota prot. 0110767 del 16 marzo 2023 con la quale è stata avanzata istanza di assegnazione dei numeri secondari dei concessionari presso i MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, *approval number* IT Q1M4R CE;
- RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dai Regolamenti (UE) 2017/625 e n. 853/2004, l'assegnazione definitiva alla ditta EUROPAFISH DI MUSUMECI GIANFRANCO E C. S.A.S.;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari in applicazione del Reg. CE 853/2004, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizione normativa dovessero altresì essere conseguite alla ditta EUROPAFISH DI MUSUMECI GIANFRANCO E C. S.A.S. (partita IVA 05054500870) concessionaria di un box all'interno dello stabilimento dei MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI con sede in Catania, nella contrada Jungetto, Passo del Fico n. 70, C.A.P. 95100, viene attribuito l'uso del posteggio numero 16 e del relativo deposito.

Art. 2 Alla ditta viene attribuito l'*approval number* **IT Q1M4R-16 CE** e con tale identificativo viene registrato nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I. Strutture ai fini dell'esercizio dell'attività.

Art. 3 L'impresa alimentare deve garantire che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

L'impresa alimentare, all'avvio dell'attività produttiva, deve essere munita di Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, piano che deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni della struttura.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso la struttura, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.

In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.

L'impianto è tenuto ad operare entro i limiti di produzione fissati dalle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrata dall'inquinamento.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.


Art. 4 L'efficacia del presente atto di riconoscimento resta subordinata alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla ditta.

Art. 5 I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti dovranno avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Art. 6 Il presente decreto viene trasmesso al Dipartimento di Prevenzione Veterinario per l'aggiornamento dell'anagrafica e per la notifica alla ditta e al SUAP del comune di Catania per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 15/03/2024



La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora